

Allegato lettera m)

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. p. II, all. IV alla parte quinta)

Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:

- inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i COV alogenati di cui al paragrafo 2 della Parte 1 dell'allegato III alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. (caratterizzati dalle frasi di rischio R 40);
- inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.

Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione all'allegato tecnico lettera oo "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno".

A. FASI LAVORATIVE

A.1. Fasi produttive della preparazione e pulizia di superfici metalliche.

A.2 Sgrassaggio con utilizzo di:

- A.2.1 Prodotti a base di alogenoderivati (aloidrocarburi) consentiti dalla normativa vigente (Legge 28/12/1993 n. 549) e successive modifiche.
- A.2.2 Solventi idrocarburici.
- A.2.3 Prodotti detergenti e/o fosfatanti in soluzione acquosa.
- A.2.4 Prodotti diversi da quelli definiti ai precedenti punti.

B. MATERIE PRIME.

- B.1 Prodotti a base di aloidrocarburi (COC, HCFC, HFC) conformi alla l. 549/93 e s.m.i.; composti organici clorurati
- B.2 Prodotti a base di solventi idrocarburici;
- B.3 Detergenti e/o fosfatanti;
- B.4 Prodotti a base di composti acidi o basici
- B.5 Prodotti diversi da quelli definiti ai punti precedenti.

C. SOSTANZE INQUINANTI.

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante
1.1.1.	Aloidrocarburi
1.1.2.	COV (Composti Organici Volatili)

1.1.3.	Operazioni considerate scarsamente rilevanti, per modalità di effettuazione e/o per materie prime impiegate, riguardo all'inquinamento atmosferico.
1.1.4.	Polveri, nebbie e/o aerosol

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si veda l'allegato "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" che costituisce parte integrante del presente allegato

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

E' consentito un utilizzo di solventi non superiore ai 10 kg/giorno complessivi per l'intera attività; Le fasi di lavorazione di cui al punto A devono essere svolte in cabina di spruzzatura, in vasca o in altro sistema assimilabile ma comunque dotato di presidio di aspirazione. Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di messa a regime degli impianti.

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

F.1. Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C), devono essere avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. 4102/92;

A titolo esemplificativo di seguito si elencano possibili sistemi di abbattimento:

Sostanze inquinanti	Tipologia di abbattimento
COC HCFC HFC	Abbattitore a carboni attivi Rigenerazione esterna/interna (1) (2) O altra tecnologia equivalente
COV	Abbattitore a carboni attivi Rigenerazione esterna/interna (1) (2) O altra tecnologia equivalente
Polveri, nebbie e/o aerosol	Assorbitore ad umido Scrubber a torre /venturi O altra tecnologia equivalente

(1) questa tipologia d'impianti d'abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.

(2) questa tipologia d'impianti d'abbattimento possono essere utilizzati solo se il flusso gassoso da trattare contenga COV solubili nel fluido abbattente.

F.2. Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato;

F.3. Qualora la ditta adotti la tecnologia a carboni attivi per l'abbattimento dei COV, al fine di evitare il desorbimento degli stessi dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.